

Intervento 8.3.1 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali.

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.5.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito della strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F17-F16 - F21 ed indirettamente sui fabbisogni F13 ed F14, potendo esplicare la sua azione sia rispetto agli obiettivi di mantenimento della qualità dei suoli, qualità delle acque sotterranee, e riduzione del rischio erosione; che di presidio della biodiversità forestale e della capacità di fornire servizi ecosistemi, ivi inclusa la mitigazione dei rischi determinati dai cambiamenti climatici e la riduzione dei fattori di pressione sugli stessi (assorbimento di CO₂).

In tal senso l'intervento agisce a favore del conseguimento degli obiettivi della focus area 4C dello sviluppo rurale ed indirettamente sulle focus area 4A, 4B e 5E. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un sostegno a copertura di costi di intervento, una tantum, finalizzati alla prevenzione da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (rischi abiotici e biotici) sostenuti per:

1. la creazione di infrastrutture di protezione;
2. interventi di prevenzione degli incendi boschivi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
3. l'installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
4. elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti, solo se collegati ad investimenti ammessi a finanziamento.

Gli interventi sostenuti contribuiscono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Gli interventi, in particolare, contribuiscono ad attuare la Strategia UE "infrastrutture verdi" in quanto adottano soluzioni in grado di contribuire a determinare la conservazione ed il miglioramento degli elementi e delle funzioni naturali nelle aree boschive regionali, ivi inclusa la funzione di ritenzione idrica esercitata dalle foreste regionali.

Per quanto concerne i rischi di tipo abiotico, la presente tipologia di intervento è finalizzata:

- all'esecuzione di interventi preventivi contro gli incendi;
- all'esecuzione di interventi preventivi per il miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni.

Mentre per quanto riguarda i rischi di tipo biotico, la presente tipologia di intervento è finalizzata alla realizzazione di interventi preventivi delle fitopatie la cui presenza è accertata con provvedimenti dello Stato italiano e/o da Decisioni comunitarie, e che possono determinare una calamità. L'elenco di tali fitopatie

viene riportato nella sezione “informazioni specifiche della misura” del presente intervento, cui si rimanda.

Nel caso di interventi di prevenzione che riguardano rischi di tipo biotico, il rischio si basa sulle analisi e monitoraggio e sulle relative disposizioni conseguenti emanate da un organismo scientifico pubblico, che nella regione Calabria corrisponde con il Servizio fitosanitario regionale.

Sono ammissibili al sostegno relativo alle azioni di prevenzione degli incendi boschivi solo le superfici a medio e alto rischio di incendi boschivi. In base alla classificazione utilizzata dalla “Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 30/07/2012 ed individuata alla sezione 8.1 del PSR tra gli strumenti conoscitivi di pertinenza del Programma, le superfici ad alto rischio, utilizzate ai fini del presente intervento corrispondono alle classificazioni “elevato” ed “estremamente elevato” della “Carta del Rischio”, mentre le superfici a medio rischio corrispondono alla classe “moderato” individuata dalla “Carta dei Rischio”.

Gli interventi sostenuti devono essere coerenti con il Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale 282 del 08.07.2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'intervento prevede investimenti relativi alle seguenti fattispecie:

1. Infrastrutture di protezione contro rischi di tipo abiotico, con interventi di:

- a. realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali (consolidamento dei versanti, esecuzione di opere paramassi, realizzazione/adequamento di sezioni di deflusso, consolidamento e adeguamento del reticolo idraulico) in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione;
- b. realizzazione di infrastrutture verdi finalizzate a sviluppare/migliorare le funzioni protettive delle foreste, quali azione regimante delle acque, difesa dall'erosione, difesa dalle frane;
- c. realizzazione e ripristino di opere a supporto dell'antincendio boschivo quali fasce tagliafuoco e punti di approvvigionamento idrico.

In linea generale sono esclusi gli interventi di manutenzione, che possono essere sostenuti solo per quanto riguarda le fasce parafuoco.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

2. Interventi di prevenzione su scala locale contro rischi di tipo abiotico e biotico , con interventi di:

- a. acquisto di attrezzature necessarie ad interventi di prevenzione degli incendi, con esclusione dei presidi obbligatori previsti dalla normativa vigente e delle macchine e attrezzature per la lotta attiva;
- b. interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli culturali, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa; gli interventi selvicolturali possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
- c. interventi selvicolturali di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (per le modalità di riconoscimento si rimanda alla sezione “Informazioni specifiche” del presente intervento), consistenti nell'esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso

impatto ambientale, nell'uso di antagonisti naturali, nell'installazione di trappole fitosanitarie; gli interventi selvicolturali possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;

- d. interventi finalizzati ad usare il pascolo nelle aree boschive per interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi;
- e. interventi per la ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica; questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;

3. Interventi di prevenzione volti alla creazione e ripristino dei sistemi di monitoraggio e degli strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologiche e parassitarie, con azioni di:

- a. installazione e ammodernamento di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri rischi di origine abiotica e biotica.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

4. Elaborazione di piani di gestione o strumenti equivalenti, solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento.

8.2.5.1.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nella sezione 8.1 del PSR.

8.2.5.1.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha ricevuto il parere favorevole da parte della Conferenza unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Legge 21.11.2000 n. 353. (Legge – Quadro in materia di incendi boschivi).

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Delibera di Giunta Regionale nr. 282 del 08.07.2014 (Piano antincendio boschivi della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni.

“Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 30/07/2012.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

8.2.5.1.1.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri Enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privato e loro rispettive associazioni proprietari, possessori e /o titolari della gestione di superfici forestali.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.5.1.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed

agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o ammodernamento di beni immobili (costruzione e ripristino di torrette di avvistamento; consolidamento dei versanti, esecuzione di opere paramassi, realizzazione/adequamento di sezioni di deflusso, consolidamento e adeguamento del reticolo idraulico; costruzione e ammodernamento di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua; lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii); realizzazione e ammodernamento di opere di regimazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti; drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti).
- b. investimenti strutturali di prevenzione degli incendi, quali le fasce di protezione antincendio e ed interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi;
- c. investimenti selvicolture (solo una tantum) finalizzati alla prevenzione del rischio incendio ed alla prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici;
- d. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità, solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità dell'intervento;
- e. acquisto di hardware solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità dell'intervento;
- f. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e funzionali ad interventi per la prevenzione da danni abiotici o biotici;
- g. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da a) a f) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- h. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità all'intervento;
- i. costi per la redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (per come definiti dal presente intervento), solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento e se includono tutti i dettagli necessari a descrivere e valutare i rischi di tipo biotico e abiotico che sono pertinenti per l'area interessata e rispetto ai quali l'intervento è programmato. Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Nel caso di utilizzo degli animali per il pascolo, il sostegno deve essere calcolato sui costi reali e addizionali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale ed ai costi relativi al mantenimento nella zona prima/durante la stagione a più alto rischio di incendio (costi per la realizzazione di punti d'acqua,

recinzioni mobili, mangiatoie). Gli animali utilizzati devono essere domestici e non selvatici. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- a. le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria;
- b. elicotteri, aerei e automezzi;
- c. i costi diretti di operazioni di spegnimento incendi e investimenti per la lotta attiva;
- d. l'acquisto di animali da destinare al pascolo

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Gli interventi di prevenzione sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012 i cui contenuti sono descritti nella parte generale della Misura 8, cui si rimanda. Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche su terreni non boscati (quali punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, strutture ed attrezzature per il monitoraggio e comunicazione) che devono, comunque, essere a servizio del bosco. Gli interventi per la prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori classificati come ad alto e medio rischio di incendi, come descritti nella descrizione generale della Misura 8, cui si rimanda.

Tutte le azioni per prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano Antincendio Boschivo (AIB) della Regione Calabria. Allo stesso modo i parassiti individuati al fine della prevenzione delle malattie devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste. Gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio Fitosanitario regionale secondo quanto indicato nelle informazioni specifiche della misura al punto "Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatologie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche", cui si rimanda.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano

di gestione forestale o strumento equivalente” delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere “una tantum”, pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Nel caso di interventi per le fasce parafuoco, il sostegno non può essere concesso per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.5.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree in cui sono più elevati i rischi considerati di maggiore gravità nella Regione, quali il rischio incendio, il rischio idrogeologico, il rischio erosione;
- alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, considerando prioritarie le aree soggette a vincoli naturali, in particolare le aree montane;
- alla tipologia del beneficiario, dando priorità agli interventi presentati da soggetti in forma associata, per conseguire uno sviluppo lineare dell'intervento (al fine di favorire interventi contigui).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.5.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata, per i beneficiari di natura pubblica, al 100% della spesa sostenuta; per i beneficiari privati, al 75% della spesa sostenuta. È stabilito un massimale di spesa di € 500.000,00 per intervento.

Il massimale di spesa viene introdotto in funzione di quelle che sono le lezioni apprese dalla precedente programmazione, nella quale si è avuto modo di verificare come la soglia dei 500.000€ rispecchia un valore al di sotto del quale gli interventi selezionati sono stati portati a termine con un maggiore grado di tempestività (efficacia della spesa), ciò può portare a ritenere che tale soglia corrisponda ad un valore target che i soggetti proprietari/gestori sono in grado di sostenere in quanto dimensionata alle loro

capacità tecnico/economiche.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, l'importo del sostegno è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito elencate:

Classi di superficie boschiva (ha)	UCS TOTALE €
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.5.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.5.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n. 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati aggiornati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta i valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha=100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4
Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56,81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi culturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

<i>Classi di superficie boschiva</i>	<i>A. Onorario al tecnico</i>	<i>B. Onorario integrativo</i>	<i>C Spese per il personale coadiuvante</i>	<i>D. Rimborso spese</i>	<i>E. Cartografie</i>	<i>UCS TOTALE</i>
< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0
>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di superficie.

8.2.5.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- per tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dall'estensione, è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari, è obbligatoria la predisposizione, in alternativa al piano di gestione forestale, di un piano poliennale di taglio

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso

dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;

- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993..

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie di seguito viene riportato l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità, per come redatto dal Servizio fitosanitario regionale della Regione Calabria, e che vengono elencate citando i provvedimenti dello Stato italiano e/o delle Decisioni comunitarie che ne hanno attestato il rischio ed i cui riferimenti informativi vengono riportati a seguire:

- Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*), Decisione 2012/138/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 12.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 25/01/2012, n. 21;
- Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), Decisione 2006/464/CE, provvedimento di

recepimento delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'19/02/2008, n. 42;

- Nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*, Decisione 2012/535/UE, in corso di recepimento da parte delle autorità italiane;
- *Phytophthora ramorum*, Decisione 2002/757/CE – Decisione 2004/426/CE – Decisione 2007/201/CE – Decisione 2013/782/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 28/11/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22/01/2003 n. 17;
- Cancro resinoso del pino (*Gibberella circinata*), Decisione 2007/433/CE;
- Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/02/2008, n. 40;
- Cocciniglia greca del pino (*marchalina hellenica*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 27/03/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05/04/1996, n. 81;
- Cocciniglia della corteccia del Pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 22/11/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/12/1996, n. 285;
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) riconoscimento da parte delle autorità italiane del 29/02/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2012, n. 100.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)”, mediante la quale viene classificato l'intero territorio regionale rispetto alle categorie di rischio.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016 http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)” mediante la quale viene classificato l'intero territorio regionale rispetto alle categorie di rischio. In particolare, ai fini dell'attuazione del PSR, le aree a medio rischio di incendio, corrispondono a quelle identificate con “rischio moderato” nella “Carta Regionale”, mentre le aree ad alto rischio incendio, corrispondono a quelle identificate con rischio “elevato” ed “estremamente elevato” della “Carta Regionale”.

La Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria viene adottata quale strumento conoscitivo di pertinenza del Programma, per come indicato al paragrafo 8.1 del PSR ed allegata al Programma stesso.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016 http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli interventi per la prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, sono possibili solo se il rischio è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Nel caso della Regione Calabria l'organismo scientifico pubblico che riconosce il rischio è Servizio Fitosanitario Regionale.

Ai sensi del D.lgs n. 214/2005, in Calabria, al Servizio Fitosanitario Regionale compete il monitoraggio sulla diffusione di organismi nocivi.

Su segnalazione del Servizio sanitario della Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale della Calabria numero 10748 del 22 luglio 2010, è stato approvato il documento "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* – ed approvazione nuove prescrizioni fitosanitarie volte al contenimento del Cinipide Galligeno del castagno".

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

